D.D.G. Nr. 1143

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Raccomandata AIR

OIKOS S.p.A.

Via Gabriele D'Annunzio n. 62

95128 - CATANIA -

e, p.c. All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

SEDE

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti Servizio VII Autorizzazioni

SEDE

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti Servizio V Osservatorio

SEDE

Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente

Servizio 1 VIA VAS

Via Ugo La Malfa n. 169

90100 PALERMO

Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento atmosferico Via Ugo La Malfa n. 169

90100 PALERMO

Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente

Servizio 5

Via Ugo La Malfa n. 169

90100 PALERMO

Dipartimento Regionale Urbanistica Servizio 2 Via Ugo La Malfa n. 169

90100 PALERMO

Provincia Regionale di Catania Direzione Ambiente e Territorio

> ARPA SICILIA Corso Calatafimi 217/219 90100 PALERMO

ARPA - Struttura Territoriale di Catania

ASP Catania

Sindaco del Comune di Motta Sant'Anastasia

OGGETTO: Provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 221 del 29 Marzo 2009 per l'esercizio della discarica sita in C.da Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), di cui alla nota assunta al prot. 36081 del 17 Settembre 2013 del Dipartimento Acque e Rifiuti e conseguente provvedimento di chiusura della discarica. Art. 29 opties del Dlgs 152/2006 ed art. 12 comma 1 del D. Lgs. 36/03.

Il Dirigente Generale

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come recepita con legge regionale 10/1991 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il DRS n. 221 del 29 marzo 2009 con cui è stata rilasciata dal Dipartimento Regionale Ambiente l'AIA ai sensi del D.lgs. 59/05 per la realizzazione e l'esercizio della discarica sita in C.da Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la Visto "rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 luglio 2012 con il quale Visto al Dott. Marco Lupo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

la legge regionale n. 3 del 9 Gennaio 2013 "Modifiche alla legge regionale n. 9 del 8 Vista aprile 2010 in materia di gestione integrata dei rifiuti";

il DDG n. 232/DAR del 28 febbraio 2013 ed il successivo DDG n. 629/DAR del 3 Visto maggio 2013 con il quale sono state attribuite al servizio 7- Autorizzazioni, le competenze previste dal comma 6 dell'art. 1 l.r. 9 Gennaio 2013 afferenti le competenze di rilascio della autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del D.lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 esclusivamente per le opere previste al punto 5 allegato VIII parte II D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

il D.A. n. 54 del 17 Gennaio 2014 con il quale è stata costituita una commissione Visto ispettiva per la verifica degli atti relativi alle discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi site nel territorio siciliano e fra queste la discarica bioreattore sita in Contrada Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia di titolarità e gestione della ditta OIKOS S.p.A.;

il D.A. n. 102 del 4 febbraio 2014 con il quale è stata integrata la commissione di cui Visto al predetto D.A. 54 del 17 Gennaio 2014;

la relazione conclusiva redatta dalla sopracitata Commissione ispettiva e trasmessa dal Vista Presidente della stessa Commissione in data 10 marzo 2014 allo scrivente Dipartimento;

in particolare le conclusioni della sopra citata relazione in merito alla discarica di Viste Contrada Valanghe d'Inverno rilasciato dal Dipartimento Regionale Ambiente ai sensi del D.lgs. 59/05, in favore della Ditta OIKOS S.p.A;

il provvedimento n. 9597 del 14 marzo 2014 con il quale il Dipartimento Regionale Visto dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato alla Ditta OIKOS S.p.A., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/91 e dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/06, l'avvio del procedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 221 del 29 marzo 2009 per l'esercizio della discarica sita in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta

Sant'Anastasia (CT), di cui alla nota assunta al protocollo n. 36081 del 17 settembre 2013;

Vista

la nota prot. n. COM/352MAR/1357U/2014 del 21 marzo 2014 con la quale la Ditta OIKOS ha inviato le proprie deduzioni alle conclusioni della relazione consegnata dalla predetta Commissione ispettiva, fornendo documentazione in allegato;

Visto

il verbale della conferenza dei servizi del 10 aprile 2014 convocata con il sopra citato provvedimento n. 9597 del 14 marzo 2014;

Visti

i documenti prodotti nell'ambito del procedimento da parte degli Enti coinvolti, in particolare nota prot. n. 27555 del 13 giugno 2014 del Servizio VIA VAS dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, le note della Provincia Regionale di Catania prot. n. 21605 del 7 aprile 2014, prot. n. 21979 dell'8 aprile 2014 con allegati, prot. n. 22389 del 9 aprile 2014 con allegati, prot. 22390 del 9 aprile 2014, nonché la nota prot. n. 93958 del 8 novembre 2010, la nota del Comune di Motta Sant'Anastasia del 17 aprile 2014, la Check-list operativa per il controllo della discarica redatta dall'ARPA Sicilia e relativa alle attività di gestione rifiuti nell'anno 2013 nella discarica autorizzata con D.R.S. n. 221/2009;

Vista

la nota prot. n. COM/431APR/1906U/2014 del 23 aprile 2014, con la quale la Ditta OIKOS ha trasmesso, come anticipato nel verbale della conferenza di servizi del 10 aprile 2014, ulteriori deduzioni di riscontro alla relazione della Commissione ispettiva; la nota prot. n. 24718 del 24 giugno 2014 con la quale è stata convocata, per il giorno 14 luglio 2014, un' ulteriore conferenza di servizi, con contestuale invito agli enti coinvolti di fornire precisi chiarimenti nei termini indicati nella nota medesima, atteso che le deduzioni presentate dalla Ditta OIKOS e le osservazioni presentate dagli Enti coinvolti nel procedimento non sono risultate sufficienti a superare alcune delle motivazioni poste dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti alla base della comunicazione di inizio del procedimento di diniego del rinnovo;

Visto

Vista

il verbale della conferenza dei servizi del 14 luglio 2014;

Considerato che neppure in occasione dell'ultima conferenza di servizi del 14 luglio 2014 sono state, in concreto, superate le molteplici criticità rilevate dalla Commissione tecnica che avevano evidenziato, sotto diversi profili, l'insussistenza delle condizioni giuridiche e fattuali necessarie per il richiesto rinnovo del DRS n. 221 del 29 marzo 2009;

Considerato che le verifiche effettuate e la puntuale istruttoria compiuta alla luce delle risultanze delle conferenze di servizi hanno asseverato l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto valutati al momento dell'adozione dell'atto originario per vizi propri e sopravvenuti e di cui oggi si chiede il rinnovo. In particolare, tra le varie molteplici

criticità rilevate dalla Commissione tecnica che non sono state in concreto superate, assumono particolare rilevanza, ai fini del diniego del rinnovo dell'autorizzazione: la dichiarazione di illegittimità dal punto di vista urbanistico dell'atto da parte del competente CRU, in quanto il provvedimento 221/09 è stato rilasciato sulla base di una conformità urbanistica all'epoca erroneamente attestata; un procedimento di VIA viziato nelle misure di pubblicità ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06, in quanto la pubblicazione effettuata è riferibile al progetto di autorizzazione integrata ambientale e non allo studio di impatto ambientale (VIA), redatto e depositato presso gli uffici competenti in data successiva alla scadenza dei termini di pubblicazione utili per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati; l'approvazione e la realizzazione di opere difformi al D. Lgs. 36/03, relativamente a: mancanza obbligo del rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5, con l'effetto del mancato rispetto della normativa comunitaria di riferimento ed il mancato raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale e regionale, nonché della mancata applicazione della prescrizione n. 6 del rapporto istruttorio di VIA; mancanza obbligo di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 7, con l'effetto che la discarica non è dotata di un impianto a monte idoneo a garantire la biostabilizzazione della frazione organica e con l'effetto che questa avvenga in impianto terzo allocato in altro territorio comunale, nonché l'avvenuto smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti senza nessun preventivo trattamento; mancata indicazione nel provvedimento della delimitazione dell'area interessata dalla discarica, con l'effetto di avere incluso fisicamente, ma non fattivamente negli obblighi di rispetto della normativa, la discarica storica del Comune di Motta Sant'Anastasia; mancanza dell'esplicita approvazione dei Piani di cui all'art. 8, con l'effetto che gli stessi presentano a detta degli organi di controllo "all'atto pratico evidenti carenze";

Vista

l'ordinanza ex art. 292 c.c.p. del 14 luglio 2014 adottata dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 10308/2011 RG NR dalla quale emerge tra l'altro una prassi consolidata, nelle procedure per ottenimento dell'autorizzazione di che trattasi, connotata da comportamenti contrari ad ogni principio di corretta amministrazione;

Considerato

che, per le ragioni testè esposte in punto di fatto e di diritto per come emerse e delineate, anche a seguito del contradditorio avviato con tutti gli enti preposti e la ditta stessa, si ritiene di adottare il provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 221 del 29 Marzo 2009 per l'esercizio della discarica sita in C.da Valanghe

d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), di cui alla nota assunta al prot. 36081 del 17 Settembre 2013 del Dipartimento Acque e Rifiuti;

Visto

il D.Lgs. 36/03 ed in particolare l'art. 12 comma 2 che prevede che la procedura di chiusura della discarica possa essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e);

Ritenuto

necessario e conseguente all'emissione del provvedimento di diniego di rinnovo dell'AIA n. 221/2009, la predisposizione di un progetto di chiusura definitiva che permetta l'attuazione di quanto imposto con il comma 2 del sopra citato articolo, nonché autorizzare e programmare le modalità di realizzazione del ripristino ambientale e le attività di postgestione della discarica di cui al D. Lgs. 36/03 mediante la formulazione di un provvedimento di chiusura ex art. 12 dello stesso decreto;

Visto

che ad oggi presso la discarica vengono conferiti i rifiuti prodotti nei territori di circa 90 Comuni appartenenti a diversi ambiti ottimali (ATO CT1, CT2, CT3, CT5, EN1, ME1, ME2, ME4 e RG1);

Ritenuto

che sia necessario comunque assicurare la continuità del servizio pubblico di raccolta degli RSU destinati allo smaltimento, per un periodo breve ma idoneo a consentire al Dipartimento di riorganizzare il flusso dei rifiuti e riprogrammare un piano dei conferimenti che ad oggi vengono effettuati nella discarica di Contrada Valanghe d'Inverno, mediante l'individuazione di siti alternativi per lo smaltimento;

Ritenuto

che tecnicamente ciò sia possibile nell'ambito della predisposizione di un progetto di chiusura definitiva che permetta l'attuazione di quanto imposto con il comma 2 dell'art. 12 relativamente al raggiungimento di una morfologia stabile e idonea alla messa in opera del pacchetto di copertura definitiva, sfruttando spazi limitati e già oggetto dell'odierna coltivazione;

DISPONE

ai sensi dell'art. 29 opties del DIgs 152/2006 e dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 36/03

il provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 221 del 29 Marzo 2009 per l'esercizio della discarica sita in C.da Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), di cui alla nota assunta al prot. 36081 del 17 Settembre 2013 del Dipartimento Acque e Rifiuti;

- la chiusura della discarica di rifiuti non pericolosi sita in C.da Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di titolarità e gestione della Ditta OIKOS S.p.A., già autorizzata con DRS n. 221 del 29 Marzo 2009;
- l'obbligo di presentazione, da parte del Gestore, di un progetto definitivo di chiusura e ripristino ambientale, redatto secondo i dettami del D. Lgs. 36/03, che garantisca modalità di gestione post-mortem della discarica nella massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Il progetto di chiusura dovrà essere trasmesso al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il 31 agosto 2014 e sarà oggetto di specifica procedura di approvazione ai sensi del D. Lgs. 36/03, previa acquisizione dei pareri di tutti gli organi competenti e previa redazione di un cronoprogramma di realizzazione delle opere di progetto. Tale cronoprogramma dovrà comunque prevedere il raggiungimento di una morfologia stabile e definitiva, idonea a consentire la corretta regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento, così come imposto dal comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 36/03 in un lasso di tempo non superiore a 60 giorni dall'approvazione dello stesso progetto;
- il mancato rispetto di tempi e modalità di redazione e realizzazione del progetto di chiusura sarà oggetto di valutazione da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, anche su specifica attività di vigilanza e controllo da parte di ARPA, Provincia e Comune, al fine di richiedere all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (in qualità di beneficiario) l'escussione delle garanzie finanziarie postgestione prestate dal gestore OIKOS in ottemperanza alle autorizzazioni rilasciate;
- l'obbligo per il gestore OIKOS S.p.A. di garantire, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino alla approvazione del progetto di chiusura definitivo, la corretta e funzionale gestione operativa della discarica di Contrada Valanghe, secondo i dettami del D. Lgs. 36/03, garantendo una costante manutenzione di tutti i presidi ambientali già presenti nel sito, la corretta estrazione del percolato e del biogas prodotto e la regimazione delle acque meteoriche;
- l'obbligo per il gestore OIKOS S.p.A. di garantire, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di raccolta degli RSU destinati allo smaltimento, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino alla approvazione del progetto di chiusura definitivo, l'abbancamento dei rifiuti nel rispetto del piano di gestione operativa e del piano di sorveglianza e controllo dotati dell'assenso da parte dei competenti organi di controllo ed utilizzati fino alla data odierna, nelle aree già oggetto di abbancamento fino alla data odierna. Lo scrivente Dipartimento si riserva di adottare specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/2006, sulla base delle risultanze delle indagini ambientali in corso da parte di ARPA CT come preannunciate nella conferenza di servizi del 14 luglio 2014;

 i competenti organi di controllo, Provincia Regionale di Catania oggi denominata libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 8/2014 ed ARPA ST Catania, sono onerati di effettuare le verifiche sul rispetto da parte del gestore della presente disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni.

'2 2 LUG. 2014